(N. 250-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

# RELAZIONE DELLA 1° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE PIECHELE)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 dicembre 1953 (V. Stampato N. 194)

d'iniziativa dei Deputati ROBERTI, LUCIFERO, DI BELLA e LATANZA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 26 maggio 1954

Norme integrative e modificative della legge 29 aprile 1953, n. 430. concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, sul quale per incarico della prima Commissione ho l'onore di riferirvi, è stato di già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 dicembre 1953. Esso ha la sua origine ın una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Koberti, Lucitero, Di Bella e Latanza, costituita, originariamente, di soli due articoli a contenuto sostanziale, diretti il primo a prorogare al 31 dicembre 1953 il termine stabilito dall'articolo 7 della legge 29 aprile 1953, n. 430, cioè quello per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio, ed il secondo, a prorogare al 31 gennaio 1954 il termine del 31 ottobre 1953, previsto dall'articolo 18 della predetta legge, per l'emanazione delle norme delegate.

In sede di prima Commissione permanente della Camera dei deputati i due articoli furono approvati con modificazioni. Inoltre, su proposta del Governo e del deputato onorevole Cappugi vennero aggiunti gli articoli 3, 4, 5 e 6 dettati dalla necessità di apportare alla legge 29 aprile 1953, n. 430, integrazioni e chiarimenti utili ed in qualche caso indispensabili per la retta applicazione dei principi che ne ispirarono la emanazione.

Portata la proposta di legge all'esame dell'Assemblea, nel testo proposto dalla prima Commissione permanente, gli articoli di cui anzi vennero approvati, colla sola modifica concernente il termine previsto negli articoli 1, 4, 5 e 6, che venne fissato al 31 gennaio 1954, anzichè al 31 dicembre 1953.

Nella proposta di legge furono inoltre introdotti quattro articoli aggiuntivi, e cioè quelli portanti i numeri 7, 8, 9 e 10.

Il disegno di legge, trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 dicembre 1953, si sarebbe dovuto esaminare dalla nostra Assemblea nella prima seduta dopo le vacanze natalizie ed a tal fine, d'incarico della prima Commissione, avevo predisposto la relazione.

La crisi governativa ha impedito la discussione e sconvolto le previsioni in punto approvazione della legge, costringendo alla modifica di tutti i termini previsti dal testo approvato dalla Camera dei deputati, perchè superati.

Il tempo decorso dal 3 dicembre 1953 alla fine di aprile 1954, la necessità di proporre modifiche in punto termini, hanno indotto il Governo, vivamente sollecitato dalle categorie interessate, a proporre una serie di emendamenti e di aggiunte al disegno di legge, intese non solo a integrare e chiarire la legge 29 aprile 1953, n. 430, ma anche ad una più efficace tutela dei diritti e delle aspettative delle categorie interessate.

Si può dire che attraverso il disegno di legge, ora sottoposto all'esame del Senato, la legge 29 aprile n. 430 subisca una vasta rielaborazione.

Passando all'esame dei singoli articoli si osserva:

L'articolo 1 prevede la sostituzione del termine di cui all'articolo 7, primo e secondo comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430, per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio. Dovendo il disegno di legge, modificato dal Senato, ritornare alla Camera dei deputati, è parso indispensabile stabilire il termine stesso, e così gli altri previsti dalla legge, non più a data fissa, ma invece con riferimento alla data di entrata in vigore della legge.

L'aggiunta all'articolo 1 tende ad eliminare una diversità di trattamento a danno di quell'esiguo numero di funzionari e di impiegati collocati a riposo, entro il termine previsto dalla legge n. 430. Per evidenti ragioni di equità ai predetti funzionari è concessa la facoltà di chiedere la riliquidazione delle indennità di cui agli articoli 8 e 9 della citata legge, secondo le nuove misure del trattamento di attività e di quello di quiescenza, ove concorra, eventualmente vigenti alla data di scadenza del termine indicato nel precedente comma.

La fissazione del nuovo termine di cui all'articolo 1 del disegno di legge, rende di conseguenza necessaria anche la proroga del termine per la emanazione delle norme delegate di cui all'articolo 18 della legge n. 430, poichè solo conoscendo quanto e quale personale lascerà volontariamente il servizio, a' sensi dell'articolo 7, il Governo potrà essere in grado di emanare i provvedimenti delegati per la sistemazione del residuo personale.

Così devono essere conseguentemente prorogati anche i termini di cui all'articolo 4, secondo comma, all'articolo 13, ultimo comma, ed all'articolo 20 della legge stessa. A ciò provvede l'articolo 2 del disegno di legge.

L'articolo 2-bis fissa al 31 dicembre 1954 la data di cessazione delle funzioni dell'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana.

Viene concessa inoltre delega al Governo per disporre, entro la data suddetta, il trasferimento ad altre Amministrazioni dello Stato, in base al criterio della prevalente competenza, delle funzioni del suddetto Ufficio che non potessero esaurirsi entro la data stessa o che rivestano carattere permanente.

L'articolo 3 è inteso ad evitare l'ingiusta esclusione dalla sfera di applicazione della legge 29 aprile 1953, n. 430, di eventuali unità di personale non in effettivo servizio alla data della sua entrata in vigore, ma con rapporto di impiego vivo ed operante.

È prevista inoltre la correzione di un evidente errore di stampa incorso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e cioè: « rapporto di impiego » al posto di « rapporto di impegno ».

L'articolo 4 del disegno di legge sostituisce interamente l'articolo 10 della legge n. 430, specificando e chiarendo la posizione e le conseguenze giuridiche ed economiche in ordine alla legge stessa:

- a) del personale già dipendente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana, che abbia ottenuto la nomina nei ruoli speciali transitori, o nei corrispondenti ruoli organici di altra Amministrazione dello Stato;
- b) del personale che abbia chiesto e non ancora ottenuto l'inquadramento di che anzi;
- c) del personale a contratto speciale a tempo indeterminato che dovesse presentare domanda di collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici posteriormente all'entrata in vigore della legge.

Per il personale di cui ad b) e c) viene contemplato tanto il caso di accoglimento delladomanda, quanto quello del rifiuto di inquadramento.

La modifica dell'ultimo comma dell'articolo 4 è suggerita dalla necessità di tenere conto non del trattamento di fatto goduto dal personale alla data della cessazione del rapporto, ma invece del trattamento economico di attività vigente e nelle misure spettanti al personale stesso alla data predetta, quale risulterà dalla revisione in corso, a sensi della legge delega. In merito all'articolo 5 si chiarisce che il primo comma dell'articolo 13 della legge numero 430, prevede che il personale a contratto tipo conservi di diritto l'attuale trattamento giuridico ed economico di cui al contratto stesso, sempre che non si avvalga della facoltà ad esso consentita dall'articolo 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, di chiedere il trasferimento nei ruoli transitori o nei ruoli organici, di cui all'articolo 13 della legge stessa.

È sembrato, invece, opportuno che al riguardo intervenisse una espressa dichiarazione di volontà dei singoli impiegati, dando ad essi la facoltà di optare per la conservazione del rapporto di impiego, e stabilendo di conseguenza il termine per fare la domanda; ciò per porre in grado l'Amministrazione di conoscere, entro il termine stesso, quali e quanti impiegati preferiscano conservare la situazione giuridica acquisita. Si precisa altresì con l'emendamento proposto, che il trattamento economico non è quello previsto dal decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, ma bensì quello che viene fissato a sensi dell'articolo 13 del disegno di legge.

L'inserimento del secondo comma è imposto dalle necessità di modificare i termini entro i quali il personale a contratto tipo potrà chiedere il rinnovamento del contratto, adeguandoli a quelli previsti nelle norme vigenti per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. A questi ultimi, invero, è equiparato il personale a contratto tipo.

Le norme di cui all'articolo 6 dispongono modifiche ed aggiunte all'articolo 15 della legge, con le quali viene migliorato il trattamento del personale cosidetto a contratto speciale a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda l'articolo 7 si osserva che, a parte alcune variazioni formali, con esso apportate al terzo comma dell'articolo 16 della legge n. 430, si è praticamente unificato per il personale di tutti i gruppi, il periodo di anzianità di ruolo, prescritto per la promozione in soprannumero, fissandolo in almeno undici anni e cioè nel minimo già previsto dall'articolo 16.

Con l'articolo 8, così come approvato dall'altro ramo del Parlamento, viene consentita una maggiore utilizzazione delle vacanze determinate da cessazioni volontarie dal servizio, ai

fini delle promozioni nei gradi non superiori al V nei confronti della misura (metà delle vacanze) autorizzata col primo comma dell'articolo 16 della legge n. 430.

La modifica proposta a detto articolo tende a consentire l'utilizzazione completa delle vacanze stesse sempre per promozioni nei gradi non superiori al V. In base al testo approvato dalla Camera dei deputati, per effetto del computo delle frazioni di unità per l'intero, si giungerebbe alla utilizzazione al cento per cento dei posti per i gradi elevati e poco meno per quelli intermedi. Con la modifica proposta, già invocata in sede di discussione avanti al Senato della legge n. 430, si intende togliere ogni limitazione per non creare una diversità di trattamento per i gradi inferiori.

Si osserva che la modifica non importa alcuna maggiore spesa ma soltanto una eventuale minore economia.

L'articolo 9 fissa in via di massima i criteri che dovranno essere seguiti per l'ammissione nelle Amministrazioni dello Stato dei dipendenti dell'ex Ministero dell'Africa italiana.

L'articolo 10 prevede la possibilità di collocamento nei ruoli speciali transitori o corrispondenti ruoli organici di gruppo C del personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato di IV categoria del soppresso Ministero dell'Africa italiana, il quale, a partire da data non posteriore al 1º maggio 1948 e per un periodo complessivo di almeno anni sei — ferma rimanendo la abbreviazione di cui all'articolo 1 quarto comma del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ed in ogni caso per tutto il periodo di servizio prestato successivamente alla predetta data abbia esplicato in modo lodevole le mansioni di tecnico specializzato o di addetto ai servizi di copia o, comunque, mansioni di ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo C, ancorchè non sia in possesso del prescritto titolo dl studio dettando le norme per la valutazione del servizio.

In confronto del testo approvato dalla Camera dei deputati è proposta una modifica intesa a contemperare l'esigenza di pubblico interesse e le aspettative degli interessati. Con tale modifica sostanzialmente:

1) si ammette la valutazione ai fini dell'inquadramento del personale interessato nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici di gruppo C anche del servizio prestato anteriormente al 1º maggio 1948;

- 2) si subordina però tale inquadramento alla condizione che, posteriormente al 1º maggio 1948, il personale stesso abbia sempre disimpegnato mansioni proprie del personale del gruppo C;
- 3) si prescrive agli effetti dell'inquadramento stesso e con adeguamento al caso concreto dei principi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che tali mansioni siano state o vengano esplicate per un periodo complessivo di almeno sei anni, salvo le abbreviazioni di legge;
- 4) si regola di conseguenza la decorrenza dell'inquadramento del personale nei ruoli di gruppo C e nelle varie ipotesi;
- 5) si dichiara infine l'applicabilità del beneficio al personale già collocato nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici antecedentemente all'entrata in vigore dell'emananda legge.

L'articolo 11 è diretto a sostituire l'articolo 11 della legge n. 430; di preciso nel primo comma la sostituzione riguarda solamente il termine per la presentazione delle domande di iscrizione agli albi dei procuratori e degli avvocati da parte dei funzionari del ruolo di Governo, perchè già scaduto. Il nuovo termine viene fissato con decorrenza dal giorno del collocamento a riposo dei funzionari stessi, ed è stabilito in mesi tre.

La sostituzione del secondo comma dell'articolo 11 della legge anzidetta tende ad incoraggiare maggiormente l'esodo del personale di ruolo del soppresso Ministero dell'Africa italiana, ampliando in misura maggiore il beneficio concesso ai funzionari. In base all'attuale disposizione di legge il beneficio si concreta nella possibilità di conseguire la nomina a notaio, con attribuzione di sedi notarili in soprannumero, di quelle messe in concorso, ancorchè in tali concorsi siano risultati o risultino idonei e non vincitori. Presupposto per ottenere la nomina a notaio è che essi abbiano partecipato o partecipino a concorsi notarili; perciò diventa pleonastico che, per poter conseguire la nomina stessa, venga posto come condizione il possesso dei requisiti indicati

alle lettere a) e c) — e cioè laurea in giurisprudenza e l'aver svolto la pratica per l'esercizio della professione notarile, per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge che essi dovevano o devono necessariamente possedere per la partecipazione stessa ai concorsi. Diventa anche non influente il possesso del requisito di cui alla lettera b) — anzianità di servizio nel ruolo di governo del Ministero dell'Africa italiana non inferiore ad anni 12 --essendo evidentemente determinante ai fini della nomina la condizione di aver riportato la idoneità ad esercitare le funzioni notarili, che non ha alcuna correlazione con la maggiore o minore anzianità di servizio dai singoli interessati acquisita.

Ma nel secondo comma dell'articolo 11 della legge n. 430, è posta un'altra condizione ai funzionari in parola per poter beneficiare dell'agevolazione concessa: quella che « essi non abbiano accettato il trattamento di quiescenza ».

Tale rinunzia non appare giustificata da alcuna disposizione di legge e l'emendamento proposto tende ad eliminarla.

Si osserva che l'emendamento riproduce, con alcune modificazioni suggerite dal Ministero di grazia e giustizia, la proposta di legge del deputato onorevole Brusasca, annunziata alla Camera dei deputati nella seduta del 14 ottobre 1953 (atto della Camera dei deputati, n. 258). È parso opportuno, d'accordo con l'onorevole Brusasca, che il testo della sua proposta di legge venisse trasfuso nell'attuale disegno di legge.

L'articolo 12 riguarda la facoltà dell'Amministrazione di disporre, nell'interesse del servizio, il passaggio del personale, nella posizione di comando, ad altre Amministrazioni.

L'aggiunta tende a chiarire la effettiva portata dei primi tre commi dell'articolo 12 della legge n. 430, e specie delle frasi « continua a prestare servizio nella attuale posizione », « continua nella propria destinazione », alle quali dagli organi di controllo in sede di applicazione della citata legge, si è attribuita una portata vincolante, ravvisando in esse un divieto vero e proprio per l'Amministrazione sia di revocare i comandi, sia di disporre eventuali trasferimenti, nella posizione di comando, od altra consentita dalle leggi, del perso-

nale in detti comma considerato, da una Amministrazione all'altra.

L'articolo 13 è inteso a stabilire il trattamento economico del personale a contratto tipo, che — come è noto — è regolato da una legislazione speciale, la quale gli assicura un trattamento giuridico ed economico sui generis. Si richiamano in proposito le disposizioni dell'articolo 6, primo comma, del regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, e dell'articolo 15 del contratto tipo approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129.

Dalle disposizioni stesse risulta che l'equiparazione del personale a contratto tipo al personale di ruolo è espressa per quanto riguarda il trattamento economico di indennità previsto da ordinamenti sia di carattere generale che particolare; lo è tuttavia, sostanzialmente, anche per quanto riguarda il trattamento economico di attività, in quanto gli assegni previsti nelle tabelle allegate al decreto ministeriale 30 aprile citato, risultano eguali, per natura e misura, a quelli al tempo corrisposti al personale di ruolo di gruppo e grado corrispondente alle categorie, ai gradi ed alle classi di classificazione del personale a contratto tipo.

Tale personale era istituzionalmente destinato a prestare servizio esclusivamente in Colonia (articolo 3 del regio decreto-legge 26 febbraio citato). Per questo era stabilito dovesse spettare agli impiegati a contratto tipo una indennità coloniale nella stessa misura di quella corrisposta agli impiegati di ruolo nelle singole Colonie.

Il presupposto del servizio in Colonia è venuto a mancare a seguito del nuovo assetto giuridico internazionale riconosciuto od attribuito ai territori già di sovranità italiana in Africa, e, prima ancora, della cessazione di ogni organizzazione ed attività amministrative italiane nei territori stessi.

La quasi totalità del personale a contratto tipo è attualmente utilizzata in Italia, ripartita, nella posizione di comando, fra le più diverse Amministrazioni dello Stato. Le unità di esso tuttora nei territori della Libia, dell'Eritrea e della Somalia sono egualmente comandate presso il Ministero degli affari esteri,

per cui conto ed alle cui dipendenze funzionali, vi prestano servizio con carattere non stabile.

Se un numero considerevole (certamente la maggioranza) di impiegati a contratto tipo ha già trovato o troverà sistemazione nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, inserendosi, per tale via, definitivamente nelle varie branche dell'Amministrazione statale nazionale, deve prevedersi che un certo numero di essi potrà, invece, preferire la conservazione del rapporto attuale d'impiego a norma dell'articolo 13 della legge 29 aprile 1953, n. 430, ed in tale posizione venire stabilmente ripartito fra le più diverse Amministrazioni dello Stato.

Di qui la necessità di disciplinare a nuovo ed in modo autonomo il trattamento del predetto personale, con rispetto dei diritti acquisiti ed adeguamento alle varie situazioni di servizio in cui esso è venuto o potrà venirsi a trovare.

Nell'occasione è sembrato anche opportuno convalidare l'applicazione di fatto effettuata al personale stesso delle provvidenze economiche disposte per il personale di ruolo coi provvedimenti legislativi succedutisi dal novembre 1945 in poi, e ciò anche agli effetti della determinazione dell'assegno ad personam di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

A tali fini, ripetesi, tende l'articolo 13 di cui viene proposta l'aggiunta.

L'articolo 14 è destinato a risolvere in via legislativa la questione relativa al trattamento del personale che presta servizio nei territori della Libia e dell'Eritrea, assurte la prima a Stato sovrano e indipendente e la seconda ad unità confederata con l'Etiopia.

È nell'interesse dello Stato italiano mantenere sul posto il maggior numero possibile di propri funzionari ed impiegati, sia per la tutela delle numerose collettività italiane tuttora residenti sul posto, sia per l'influenza che funzionari ed impiegati italiani possono in genere esercitare sull'andamento politico ed amministrativo dei nuovi Governi, come è illustrato nella relazione al disegno di legge n. 344, all'esame del Senato.

Del personale contemplato nell'articolo in esame, alcune unità prestano servizio presso

le rappresentanze diplomatiche e gli uffici italiani istituiti nei due territori; altre alle dipendenze dei Governi della Libia e dell'Eritrea. Nella quasi totalità trattasi di personale di ruolo e non di ruolo del soppresso Ministero dell'Africa italiana e di personale delle poche ex Amministrazioni municipali italiane sopravvissute nei due territori. Tale personale è, amministrativamente, comandato presso il Ministero degli affari esteri. Giuridicamente, ha conservato immutate le posizioni acquisite, nè è opportuno apportare variazioni ai rispettivi ordinamenti, per la parte applicabile, in attesa della definizione della posizione d'impiego, delle singole categorie d'impiegati, e nell'àmbito di ciascuna categoria, dei singoli impiegati, nel quadro dei provvedimenti da adottarsi in correlazione con la soppressione del Ministero dell'Africa italiana e, per quelli in servizio presso i Governi della Libia e dell'Eritrea, che la materia fosse regolata con carattere generale, al che provvede il citato disegno di legge n. 344. Sta di fatto che gli organi di controllo hanno recentemente negato l'applicabilità al personale statale in servizio in Libia e in Eritrea, a decorrere dal 1º luglio 1953 di alcuni benefici previsti dagli ordinamenti speciali previgenti, ed in particolare:

1) quello del diritto a congedo in Patria ed al seguente rimborso delle relative spese (articoli 8 e 9 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, ed articolo 10 del regio decreto 7 febbraio 1938, n. 281);

2) quello della maggiore valutazione agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, o retribuzione, dei periodi di servizio effettivamente prestato nelle Colonie (articoli 5, 6 ed 8 del regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637).

A giustificazione del diniego è stata assunta la sopravvenuta soppressione del Ministero dell'Africa italiana, disposta con la legge 29 aprile 1953, n. 430, avente appunto decorrenza dal 1º luglio 1953. La motivazione è evidentemente infondata in quanto la soppressione della predetta Amministrazione in nulla ha modificato e modifica lo status del personale già da essa dipendente, come chiaramente si evince dal sistema della predetta legge.

Non essendo stato possibile risolvere la questione in via amministrativa, a tutela del personale interessato, sembra opportuno provve-

dervi in via legislativa, ed a tale scopo mira, ripetesi, l'articolo 14 del disegno di legge.

L'articolo 15 tende pure a risolvere in via legislativa questioni sorte cogli organi di controllo circa la portata del secondo comma dell'articolo 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, col quale, in sostanza, si volle assicurare al personale in servizio della Amministrazione dell'Africa italiana da data anteriore al 1º maggio 1948, assunto in base al contratto tipo approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, la conservazione del trattamento economico reale in godimento ed in godimento, naturalmente, alla data di entrata in vigore della legge con cui il principio veniva sancito.

Tale non è stata tuttavia l'interpretazione data agli organi di controllo, i quali hanno ritenuto e ritengono che l'assegno personale da detto articolo previsto dovesse e debba essere determinato, per il personale inquadrato nei ruoli speciali transitori, sulla base del trattamento spettante ai singoli interessati alla data 1º maggio 1948 (e cioè di decorrenza giuridica dell'inquadramento) e non di quello in godimento alla data di entrata in vigore della legge n, 376 (cioè al 24 giugno 1951). Ciò implica che per il personale a contratto tipo collocato nei ruoli speciali transitori dovrebbero essere revocati, o comunque non sarebbero utili, ai fini della determinazione dell'assegno ad personam, tutti gli aumenti del trattamento di stipendio ed assegni accessori afferenti a promozioni, cambi di categoria, scatti di stipendio, ecc., maturati fra il 1º maggio 1948 ed il 24 giugno 1951. Il che risulta in palese contrasto con le intenzioni del legislatore, quali risultano dalla relazione al disegno di legge, divenuto poi legge 5 giugno 1951, n. 376.

Col secondo comma dell'articolo 15 si stabilisce che l'assegno personale previsto dal secondo comma l'articolo 14 della legge n. 430, è equiparato, per la parte riguardante lo stipendio, a quelli previsti dall'articolo 4, comma quinto e sesto, del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e produce gli stessi effetti.

Si vuole in tal modo risolvere in sede legislativa altra questione sollevata dagli organi di controllo, i quali hanno ritenuto e ritengono che agli effetti della equiparazione ai casi regolati dall'articolo 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sia determinante l'appartenenza degli impiegati interessati ai ruoli dell'Amministrazione statale, e non il regime del trattamento economico, di ruolo e non di ruolo, dal personale goduto.

L'articolo 16 tende a soddisfare le fondate richieste ad aspettative dei familiari di alcuni impiegati a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato del soppresso Ministero dell'Africa italiana deceduti nel periodo intercorso fra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e quella di entrata in vigore dell'attuale disegno di legge. Detti familiari invocano un provvedimento che loro riconosca il diritto al trattamento di pensione o di indennità una volta tanto, che sarebbe spettato se i danti causa avessero tempestivamente ottenuto il collocamento nei ruoli speciali transitori o la sistemazione nei corrispondenti ruoli organici, dagli stessi chiesto precedentemente al decesso, nei termini prescritti dalla legge 5 giugno 1951, n. 376.

Non pare umano, nè giusto, far sopportare ai familiari dell'impiegato deceduto in pendenza del collocamento in ruolo, le conseguenze dannose del ritardo verificatosi nell'attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Pur trattandosi di problema comune a tutte le categorie di personale avente titolo al collocamento nei ruoli speciali transitori o alla sistemazione nei corrispondenti ruoli organici, sta di fatto, tuttavia, che proprio per il personale contemplato nell'articolo 16 del disegno di legge sussistono condizioni particolari e caratteristiche che rendono il caso meritevole di considerazione speciale.

Deve, al riguardo, ricordarsi che il personale a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa italiana è, in forza del decreto legislativo 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, assistito da un trattamento previdenziale ed assicurativo, in base al quale, in caso di premorienza dell'impiegato, agli aventi diritto spetta soltanto una quota capitale, che per la mancata rivalutazione delle polizze, si concreta in una somma del tutto irrisoria. Di fatto, quindi, questi ultimi si trovano in una condizione ancora peggiore di quella assicurata, in caso di decesso, ai familiari della generalità del personale non di ruolo, cui in applicazione delle norme vigenti,

spetta oltre al trattamento riversibile di indennità previsto e regolato dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, un trattamento vero e proprio di pensione corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed inerente all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia.

Per quanto riguarda il personale a contratto speciale a tempo indeterminato, soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali va ricordato che esso ha uno status sostanzialmente analogo a quello del personale avventizio. In conseguenza di tale assimilazione, col regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816 (articolo 2), gli veniva riconosciuto il diritto, in caso di licenziamento, ad un trattamento di indennità pari a quello attribuito al personale avventizio con il regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319.

Il trattamento di cessazione dal servizio del personale avventizio veniva, successivamente, riformato col citato articolo 9 del decreto legislativo 4 aprile 1937, n. 207, senza che venisse modificato quello spettante al personale a contratto speciale a tempo indeterminato.

Anche per tale personale (e rispettivi familiari, in caso di decesso dell'impiegato), è venuta così a crearsi una ingiusta sperequazione di trattamento, nei confronti del personale avventizio e delle altre categorie di personale non di ruolo regolato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Per riparare al danno derivante ai familiari dei pochi impiegati deceduti provvede l'articolo 16 del disegno di legge.

La copertura dell'onere inerente al beneficio proposto — di limitatissima entità — è assicurata dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sia per l'esercizio finanziario corrente (capitolo 54-bis), sia per il prossimo esercizio 1954-1955 (capitolo 518).

L'articolo 17 riguarda il personale a contratto speciale a tempo indeterminato e cioè una delle varie categorie di personale costituenti l'ossatura dell'organizzazione amministrativa dei territori delle ex Colonie italiane.

Detto personale è istituzionalmente regolato dall'articolo 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816, che prevedeva la emanazione di uno schema di contratto (che avrebbe dovuto essere approvato dai singoli governatori) e che non è stato mai emanato.

Di conseguenza il personale stesso è praticamente sprovvisto di un vero e proprio status non soltanto giuridico, ma anche economico, limitandosi il citato articolo a stabilire per esso un trattamento fisso mensile, non pari, ma soltanto in nessun caso superiore a quello spettante a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo e indennità coloniale, al personale a contratto tipo di categoria equiparabile, tenuto conto dei requisiti in possesso dei singoli interessati.

In attuazione di tale norma i Governi coloniali, nel passato, quando il personale straordinario veniva ad esercitare funzioni superiori a quelle della categoria dei contrattisti alla quale era stato equiparato all'atto dell'assunzione, provvedevano, sempre che gli interessati fossero in possesso del prescritto titolo di studio, ad una nuova equiparazione con conseguente attribuzione di maggiori assegni.

I relativi numerosissimi decreti furono ammessi a registrazione dalle Delegazioni della Corte dei conti che funzionavano nei territori delle nostre ex Colonie.

In seguito agli eventi bellici il personale stesso, subì, assieme a tutti gli altri impiegati di servizio, il noto calvario della prigionia, dell'internamento, ecc., fatta eccezione per le poche unità utilizzate sul posto dalla autorità di occupazione. Ritornato in Patria, esso è stato gradualmente ripartito fra le più diverse Amministrazioni dello Stato, nella posizione di comando, in forza della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, e la relativa amministrazione è stata assunta dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

Provvedendo, come già detto, all'assunzione di tale personale direttamente i Governi coloniali e non esistendo presso il predetto Ministero elementi probatori circa la posizione giuridica ed amministrativa dei singoli interessati, con decreto n. 10219, in data 20 dicembre 1949, venne costituita una Commissione interministeriale col compito di provvedere al riesame, alla valutazione ed alla definizione di tali posizioni. La Commissione ha ritenuto rientrare fra le sue potestà, non soltanto il mero accertamento della posizione di stato dei singoli impiegati, al momento della

cessazione dei Governi coloniali, ma anche la attribuzione ad essi di miglioramenti del trattamento a tale epoca in godimento in relazione ad eventuali sopravvenuti conferimenti di nuove o diverse attribuzioni o funzioni. E ciò in applicazione dei criteri in materia già seguiti dai Governi coloniali e per ovvie ragioni di equità.

Ogni qualvolta da parte della Commissione predetta è stato accertato che il personale straordinario ha effettivamente disimpegnato funzioni o mansioni inerenti a categoria, grado o classe del personale a contratto tipo superiori a quelli di originaria equiparazione, è stato provveduto alle corrispondenti variazioni di equiparazione del trattamento economico ai sensi dell'articolo 2 del regio decretolegge 12 settembre 1935, n. 1816.

Gli atti amministrativi relativi non hanno però avuto seguito per dubbi sollevati dagli organi di controllo, sia sulla legittimità dei deliberati della Commissione, sia sulla portata delle disposizioni di cui al citato articolo.

Recentemente la Corte dei conti ha receduto dal suo atteggiamento negativo, ma altri ostacoli sono sorti; a rimuoverli tende appunto l'articolo 16 in esame.

L'articolo 18 riguarda il personale degli enti indicati nel terzo comma dell'articolo 18 della legge n. 430, e cioè il personale dei cosiddetti enti dipendenti dai Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia, nonchè del personale già in servizio con rapporto stabile di impiego presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio eritreo dell'economia, il Comitato dell'economia della Somalia e presso gli Uffici coloniali dell'economia. Nei riguardi di tale personale l'Amministrazione dell'Africa italiana, prima, e l'Ufficio di cui all'articolo 6 della citata legge, dopo, non ha avuto e non ha, in forza della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 889, che poteri limitatissimi e cioè quello della corresponsione, in alcuni casi, di determinati trattamenti economici ed in generale, quello della temporanea riutilizzazione in Italia presso Amministrazioni dello Stato.

A tutti gli altri effetti tale personale è stato considerato sempre come regolato dai rispettivi originari rapporti di impiego, e ciò — come è evidente — solo in forza di una finzione giuridica.

Di fatto, l'Amministrazione statale è stata costretta a sostituirsi in molti obblighi, specialmente di carattere patrimoniale, alle Amministrazioni pubbliche dalle quali i singoli impiegati erano stati assunti ed ha dovuto assumere, anzi, a proprio carico vari oneri relativi alle poche unità di personale rimasto in servizio presso quelle di dette Amministrazioni (invero assai poche) sopravvissute alla guerra, all'entrata in vigore del Trattato di pace ed al nuovo assetto giuridico internazionale assunto dai territori delle ex Colonie italiane.

In alcuni casi essa si è trovata costretta ad adottare provvedimenti inerenti allo stato giuridico degli impiegati stessi, ma ciò senza alcun legittimo investimento. In altri casi essa si è trovata nell'assoluta impossibilità giuridica di agire.

Da tale stato di cose è derivato non soltanto imbarazzo per l'Amministrazione, ma anche danno ai singoli impiegati, i quali hanno avuto preclusa ogni possibilità di progressione sia di carriera che economica.

Dovendo ora, ai sensi del citato articolo 18, terzo e quarto comma della legge n. 430, provvedersi alla sistemazione definitiva di tale personale sembra doveroso che si proceda preliminarmente a regolarizzare la relativa posizione mettendo contemporaneamente l'Amministrazione statale in condizione di potere adottare nei riguardi di esso ogni altro provvedimento ritenuto del caso.

A ciò mira precisamente l'articolo 18.

L'articolo 19 ha lo scopo di permettere all'Istituto italiano per l'Africa di continuare l'opera finora svolta, senza privarlo del modestissimo aiuto finora ad esso dato dallo Stato, consistente in un contributo di annue lire due milioni.

### Onorevoli Senatori,

la Commissione è certa che il disegno di legge in esame, con le modifiche proposte, verrà approvato dal Senato, allo scopo non solo di venire incontro nella misura più larga possibile alle aspettative del personale interessato, che è quello che più ha sofferto per la recente guerra, ma anche per permettere al Governo di portare a compimento le complesse e delicate operazioni connesse con la soppressione del Ministero dell'Africa italiana.

PIECHELE, relatore.

#### DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio previsto dall'articolo 7, primo e secondo comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430, è fissato al 31 gennaio 1954.

# Art. 2.

Il termine per l'emanazione delle norme delegate di cui all'articolo 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è prorogato al 31 marzo 1954.

Sono egualmente prorogati al 31 marzo 1954 i termini di cui all'articolo 4, secondo comma, ed all'articolo 20 della legge stessa.

Le norme delegate di cui al primo comma potranno essere emanate con più separati provvedimenti.

#### DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

#### Art. 1.

A tutti gli effetti della legge 29 aprile 1953, n. 430, al termine previsto dall'articolo 7, primo e secondo comma, della legge stessa, per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio, è sostituito quello del quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che fossero cessati dal servizio, ai sensi del citato articolo 7 della legge 29 aprile 1953, n. 430, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto, ove il trattamento sia più favorevole, alla riliquidazione delle indennità di cui ai successivi articoli 8 e 9 della citata legge, secondo le nuove misure del trattamento di attività e di quello di quiescenza, ove concorra, eventualmente vigenti alla data di scadenza del termine indicato nel precedente comma.

#### Art. 2.

Il Governo ha facoltà di emanare le norme di cui all'articolo 4, secondo comma, all'articolo 13, ultimo comma, ed all'articolo 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Il termine di cui all'articolo 20 della citata legge è fissato al 31 agosto 1954.

Le norme delegate di cui all'articolo 13, ultimo comma, ed all'articolo 18 della legge stessa potranno essere emanate con più separati provvedimenti.

#### Art. 2-bis.

L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, istituito con l'articolo 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430, continuerà nelle proprie funzioni fino al 31 dicembre 1954.

Il Governo è delegato a disporre, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quello per il tesoro, entro la suddetta data,

#### Art. 3.

A tutti gli effetti della legge 29 aprile 1953, n. 430, i trattamenti previsti per il personale destinato a prestare temporaneo servizio presso Amministrazioni dello Stato in conformità della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, si intendono applicabili anche alle unità di personale che, al 1º luglio 1953, si trovavano in posizioni di stato non implicanti interruzione del rapporto di impiego.

L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1953, n. 430, non è, in conseguenza, applicabile al personale che, alla data indicata, si trovava in tale posizione e nei cui confronti valgono le norme del terzo comma dell'articolo 12 della predetta legge.

#### Art. 4.

L'articolo 10 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 sono applicabili al personale già dipendente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia ottenuto, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, la nomina nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici di Amministrazioni dello Stato diverse dal predetto Ministero, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Per il personale che abbia chiesto l'inquadramento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana o di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ancora ottenuto decisione sulla domanda, la cessazione dal servizio da richiedersi nel termine di cui all'articolo 7, ove ne sia fatta espressa richiesta, sarà disposta soltanto ad avvenuta nomina in ruolo, con la decorrenza stabilita dall'ultimo comma del predetto articolo 7.

il trasferimento ad altre Amministrazioni dello Stato, in base al criterio della prevalente competenza, delle funzioni del suddetto Ufficio che non potessero esaurirsi entro la data stessa o che rivestano carattere permanente.

### Art. 3.

A tutti gli effetti della legge 29 aprile 1953, n. 430, i trattamenti previsti per il personale destinato a prestare temporaneo servizio presso Amministrazioni dello Stato in conformità della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, si intendono applicabili anche alle unità di personale che, al 1º luglio 1953, si trovavano in posizioni di stato non implicanti interruzioni del rapporto di impiego.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Identico.

Ugualmente sarà provveduto per il personale a contratto speciale a tempo indeterminato che, ai sensi del successivo articolo 15, dovesse presentare domanda di collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici posteriormente all'entrata in vigore della presente legge e per il personale sanitario di cui al successivo articolo 18, quinto comma, lettera a).

Nel caso di rifiuto del collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, al personale interessato è concesso, ove occorra, un nuovo termine di un mese, decorrente dalla data della comunicazione scritta del rifiuto stesso, per presentare domanda di cessazione dal servizio.

Nei confronti di questo personale, le competenze spettanti per la cessazione dal servizio saranno liquidate in ogni caso sulla base del trattamento goduto al 31 gennaio 1954 ».

#### Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 13 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente:

« Il personale, compreso quello sanitario, assunto dal soppresso Ministero dell'Africa italiana a contratto tipo, a norma del decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, può conservare il trattamento giuridico ed economico di cui allo stesso decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, ed alle successive modificazioni, a condizione che ne faccia domanda entro il 31 gennaio 1954, rinunciando espressamente ad ogni altra sistemazione per esso prevista dalle disposizioni in vigore e dalla presente legge ».

Identico.

Identico.

Nei confronti di quest'ultimo personale, le competenze spettanti per la cessazione dal servizio saranno liquidate in ogni caso sulla base del trattamento economico di attività vigente e nelle misure spettanti alla data stabilita nel precedente articolo 7.

#### Art. 5.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 13 della legge 29 aprile 1953, n. 430, sono sostituiti dai seguenti:

« Il personale, compreso quello sanitario, assunto dal soppresso Ministero dell'Africa italiana a contratto tipo, a norma del decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, può optare per la conservazione di tale rapporto di impiego, a condizione che ne faccia domanda entro il 31 agosto 1954, rinunciando espressamente ad ogni altra sistemazione per esso prevista dalle disposizioni in vigore e dalla presente legge.

«L'Ufficio di cui al precedente articolo 6 o le Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, fra cui lo stesso personale sarà stato ripartito, rinnoveranno i contratti, su domanda degli interessati, ad ogni successiva scadenza fino al raggiungimento delle condizioni di età e di servizio previste dalle norme vigenti per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 6.

Nel comma quarto dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1953, n. 430, le parole: « Nei confronti del personale stesso sono computati come servizio utile ed ininterrotto ai fini degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza previsti per il personale non di ruolo... » sono sostituite con le seguenti: « Nei confronti del personale stesso sono considerati come servizio utile ed ininterrotto prestato alle dipendenze dell'Amministrazione statale ... ».

Fra il quarto ed il quinto comma dello stesso articolo 15 sono inseriti i seguenti nuovi commi:

- « Il personale di cui al primo comma ha titolo all'applicazione delle norme sulla istituzione dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, e successive norme interpretative e modificative, ancorchè alle date previste dal combinato disposto dei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 1 della citata legge non si trovasse in effettivo servizio perchè non ancora riutilizzato.
- « Gli impiegati che siano venuti a trovarsi nella condizione di cui all'ultima parte del precedente comma potranno presentare la domanda prevista dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, entro il 31 gennaio 1954, all'Amministrazione presso la quale prestano servizio alla data della domanda stessa, ai fini del collocamento nei rispettivi ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, salve rimanendo le eccezioni stabilite dall'articolo 2, comma primo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dall'articolo 13, comma terzo, ultima parte, della legge 5 giugno 1951, n. 376.
- « Le singole Amministrazioni competenti provvederanno d'ufficio, ove occorra, a nuova valutazione delle posizioni degli impiegati già inquadrati nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici per il loro adeguamento, a tutti gli effetti, alle disposizioni del presente articolo ».

Art. 6.

Identico.

Identico.

« Gli impiegati che siano venuti a trovarsi nella condizione di cui all'ultima parte del precedente comma potranno presentare la domanda prevista dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, entro il 31 agosto 1954 all'Amministrazione presso la quale prestano servizio alla data della domanda stessa, ai fini del collocamento nei rispettivi ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, salve rimanendo le eccezioni stabilite dall'articolo 2, comma primo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dall'articolo 13, comma terzo, ultima parte, della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Identico.

#### Art. 7.

Il terzo comma dell'articolo 16 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente:

« Nei detti concorsi, anche se già banditi all'entrata in vigore della presente legge, oltre i vincitori saranno promossi, occorrendo anche in soprannumero, i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a quella prevista dal secondo comma dell'articolo 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che abbiano maturato un'anzianità di ruolo di almeno undici anni ».

#### Art, 8.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente:

« Nel periodo di tempo previsto dall'articolo 6 della presente legge, le vacanze che si verificheranno, per effetto delle cessazioni dal servizio previste dal precedente articolo 7, nei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana potranno essere utilizzate per promozioni nei gradi non superiori al V, interamente, per una aliquota non superiore al 50 per cento delle vacanze stesse; per la metà, per l'aliquota eccedente tale percentuale. Le frazioni di unità saranno calcolate per l'intero ».

#### Art. 9.

L'assegnazione del personale, di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, alle singole Amministrazioni, e, nell'ambito di ciascuna Amministrazione, ai rispettivi ruoli di pari gruppo, sarà effettuata, di massima, tenendo conto delle funzioni e mansioni istituzionalmente inerenti ai ruoli di provenienza dei singoli funzionari ed impiegati e della attitudine di essi, per preparazione specifica e attribuzioni di fatto esercitate, rispetto alle specifiche funzioni proprie delle Amministrazioni di destinazione ed alle funzioni e mansioni proprie dei rispettivi ruoli. Per il personale comandato, tuttavia, sarà tenuto anche e prevalente conto della ripartizione in atto dei singoli fun-

# Art. 7.

Identico.

#### Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente:

« Le vacanze derivanti dalle cessazioni dal servizio previste dal precedente articolo 7 nei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana potranno essere utilizzate per promozioni nei gradi non superiori al V ».

Art. 9.

Identico.

zionari ed impiegati fra i vari organi ed istituti dello Stato e delle funzioni e mansioni ivi da essi esercitate, nonchè dell'attitudine dimostrata rispetto a tali funzioni e mansioni.

#### Art. 10.

Il personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato di quarta categoria del soppresso Ministero dell'Africa itanana, il quale, ininterrottamente dal 1º maggio 1948, abbia lodevolmente disimpegnato le mansioni di tecnico specializzato o di addetto ai servizi di copia o, comunque, mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo C, può essere collocato, ai sensi ed agli effetti del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e successive norme interpretative e modificative, nei ruoli speciali transitori o corrispondenti ruoli organici di gruppo C, ancorchè non sia in possesso del prescritto titolo di studio.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale in esso considerato il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già ottenuto il collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, e con effetto dalla data di tale collocamento.

Per il personale che sia stato comandato presso altre Amministrazioni dello Stato, la valutazione del servizio è effettuata, agli effetti di cui ai precedenti commi, dai prescritti organi dell'Amministrazione competente, in base agli atti ed alle informazioni esistenti nei fascicoli personali e ad appositi rapporti com-

### Art. 10.

Il personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato di guarta categoria del soppresso Ministero dell'Africa italiana il quale, a partire da data non posteriore al 1º maggio 1948 e per un periodo complessivo di almeno anni sei — ferma rimanendo l'abbreviazione di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 — ed in ogni caso per tutto il periodo di servizio prestato successivamente alla predetta data, abbia esplicato, in modo lodevole, mansioni di tecnico specializzato o di addetto ai servizi di copia o, comunque, mansioni di ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo C, può essere inquadrato, ai sensi ed agli effetti del citato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e successive norme interpretative e modificative, nei ruoli speciali transitori o corrispondenti ruoli organici di gruppo C, ancorchè non sia in possesso del prescritto titolo di studio.

L'inquadramento è disposto con effetto dal 1° maggio 1948 nei ruoli speciali transitori e dal 24 giugno 1951 nei corrispondenti ruoli organici, qualora a tali date gli impiegati interessati avessero già compiuto il periodo di servizio utile stabilito nel precedente comma; da quella posteriore nella quale sia compiuto tale periodo di servizio negli altri casi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato di quarta categoria del soppresso Ministero dell'Africa italiana il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già ottenuto il collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici.

Per il personale che sia stato comandato presso altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, la valutazione del servizio è effettuata, agli effetti di cui ai precedenti commi, dai prescritti organi dell'Amministrazione competente, in base agli atti ed alle informazioni esistenti nei fa-

pilati dal capo dell'ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, per i periodi di servizio prestati presso i cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia ed i predetti Ministero ed ufficio, e dai competenti capi di ufficio, per i periodi di servizio prestati presso altre Amministrazioni dello Stato.

scicoli personali e ad appositi rapporti compilati dal capo dell'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, per i periodi di servizio prestati presso i cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia ed i predetti Ministero ed Ufficio, e dai competenti capi di ufficio, per i periodi di servizio prestati presso altre Amministrazioni dello Stato.

# Art. 11.

L'articolo 11 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente:

« I funzionari del ruolo di governo del soppresso Ministero dell'Africa italiana in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che cessino dal servizio in applicazione dei precedenti articoli, hanno diritto, quando ne facciano richiesta entro tre mesi dal loro collocamento a riposo, di essere iscritti negli albi professionali dei procuratori e degli avvocati, purchè abbiano prestato, rispettivamente, dieci e quindici anni di servizio nella Amministrazione dell'Africa, di cui almeno la metà in colonia.

« In deroga alle disposizioni vigenti, è altresì autorizzata la nomina a notaio dei funzionari del ruolo di governo del soppresso Ministero dell'Africa italiana, cessati dal servizio ai sensi dei precedenti articoli, i quali, nei concorsi per esami già espletati o banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, e nei concorsi per esami che potranno essere banditi entro tre anni dalla predetta data, abbiano conseguito o conseguano l'idoneità.

« Gli interessati che intendono esercitare il diritto di cui al precedente comma, nel caso di partecipanti a concorsi già espletati e semprechè conservino i requisiti per la nomina a notaio, dovranno farne domanda al Ministero di grazia e giustizia entro il termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; negli altri casi, entro il termine, pure perentorio, di sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia del decreto di approvazione della graduatoria dei concorrenti.

« La domanda dovrà contenere anche la indicazione, in ordine di preferenza, di tre sedi

notarili vacanti ai sensi del primo comma dell'articolo 8 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, nelle quali gli interessati gradirebbero essere destinati.

« Nel caso che manchi detta indicazione, o che le sedi prescelte non possano essere assegnate, o per ragioni di servizio, il Ministero provvederà d'ufficio all'assegnazione alla sede ».

#### Art. 12.

Fra il terzo ed il quarto comma dell'articolo 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è inserito il seguente:

« Nell'interesse del servizio, può essere disposto il passaggio, nella posizione di comando, ad altre Amministrazioni, del personale di cui ai precedenti commi ».

#### Art. 13.

Dopo l'articolo 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, aggiungere il seguente nuovo articolo 12-bis:

« Il personale assunto dal soppresso Ministero dell'Africa italiana con rapporto di impiego regolato dal contratto tipo approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, fruisce di trattamento economico fondamentale, a titolo di stipendio, indennità e assegni accessori di attività di servizio, nelle misure e con le norme in vigore per gl'impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato di corrispondente gruppo e grado.

« Parimenti, nelle stesse misure e con le norme in vigore per gli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato di corrispondente gruppo e grado, il personale di cui al precedente comma fruisce delle altre indennità e competenze, comunque denominate, diverse da quelle contemplate nel precedente comma, che siano previste, con carattere generale, da disposizioni di legge o di regolamento.

« Al personale medesimo, ove ne concorrano le condizioni ed in quanto ne sia consentito il cumulo con le indennità ed assegni previsti nei precedenti commi, competono altresì, nelle stesse misure e con le norme in vigore per gli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato di corrispondente gruppo e grado,

le indennità, gli assegni, i diritti, i proventi e compensi a carattere continuativo o periodico che siano attribuiti, da disposizioni di carattere generale o particolare, in ragione dell'appartenenza del personale a determinate Amministrazioni o dell'assegnazione a determinati servizi, o che abbiano natura di corrispettivo di particolari servizi o afferiscano a cariche ed incarichi conferiti per legge o discrezionalmente dall'Amministrazione ovvero siano corrisposti a titolo di compenso per maggiori spese, rischi e responsabilità attinenti al servizio. A quest'ultimi effetti, rimangono, tuttavia, ferme le disposizioni del precedente articolo 12 relative al trattamento del personale in posizione di comando e per il perdurare di tale posizione, ove da esse derivi al personale di cui al presente articolo un trattamento più favorevole.

Agli effetti di cui ai precedenti commi, la corrispondenza tra categorie, gradi e classi di classificazione degli impiegati a contratto tipo, e gruppi e gradi di classificazione degli impiegati civili di ruolo dello Stato, sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

È convalidata l'applicazione effettuata al personale di cui al presente articolo, con i criteri stabiliti per il corrispondente personale di ruolo, delle provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successivi simili provvedimenti di carattere generale.

In ogni caso, nei confronti del personale di cui al presente articolo, non si fa luogo ad alcun conguaglio fra quanto percepito e quanto ad esso spettante in esecuzione delle norme di cui ai precedenti commi.

È soppresso l'articolo 15 del contratto tipo approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni ».

# Art. 14,

Dopo il primo comma dell'articolo 19 della legge 29 aprile 1953, n. 430, inserire il seguente:

« Ferme rimanendo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicem-

bre 1952, n. 2359, concernente il personale dello Stato italiano in servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, al personale di cui al precedente comma, che ne abbia diritto, continuano ad applicarsi, fino al passaggio alle dipendenze di altre Amministrazioni dello Stato, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, all'articolo 10 del regio decreto 7 febbraio 1938, n. 281, ed agli articoli 5, 6 e 8 del regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637 e successive modificazioni.

Nel secondo comma dello stesso articolo, che diventa terzo comma, le parole "nei predetti territori" sono sostituite con le seguenti "nei territori di cui al primo comma"».

#### Art. 15.

L'assegno personale previsto dal secondo comma dell'articolo 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è determinato, sia nel caso di collocamento nei ruoli speciali transitori che di nomina nei corrispondenti ruoli organici, sulla base del trattamento economico a titolo di stipendio, indennità di funzione od assegno perequativo e tredicesima mensilità spettante al personale a contratto tipo dell'Amministrazione dell'Africa italiana alla data della entrata in vigore della citata legge.

Il suddetto assegno è equiparato, per la parte riguardante lo stipendio, a quelli previsti dall'articolo 4, comma quinto e sesto, del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e produce gli stessi effetti.

# Art. 16.

Agli aventi diritto del personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato del soppresso Ministero dell'Africa italiana, compreso quello sanitario, il quale sia deceduto nel periodo intercorso tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e quella di entrata in vigore della presente legge, compete, per il periodo di servizio prestato dal dante causa nelle predette posizioni, l'indennità prevista dall'articolo 9 del citato decreto, salvo conguaglio con quanto eventualmente allo stesso o ad analogo titolo già percepito e sempre che

il servizio predetto non sia stato già valutato nella liquidazione di trattamento di quiescenza.

La medesima indennità è dovuta agli aventi diritto del personale di cui al precedente comma il quale, avendo richiesto il collocamento nei ruoli speciali transitori o l'ammissione nei corrispondenti ruoli organici, deceda posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e prima del collocamento o della nomina nei ruoli predetti.

La liquidazione dell'indennità si effettua su domanda degli aventi diritto, da presentarsi, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nella ipotesi di cui al primo comma, e dalla data della morte del dante causa nell'ipotesi di cui al secondo comma.

#### Art. 17.

L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana è autorizzato a conferire, su conforme deliberazione della Commissione di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219, e con decorrenza non posteriore al 30 aprile 1948, nuove equiparazioni, ai fini del trattamento economico, del personale a contratto speciale a tempo indeterminato assunto dai cessati Governi della Libia e dell'Africa orientale italiana, a categorie, gradi, classi e corrispondenti qualifiche d'impiego a contratto tipo, semprechè risulti accertato che il personale stesso abbia disimpegnato lodevolmente le mansioni proprie della categoria, grado, classe e qualifica cui viene equiparato e sussistano le altre necessarie condizioni, ivi compreso il possesso del prescritto titolo di studio.

#### Art. 18.

L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana è autorizzato ad esercitare, nei confronti del personale degli enti indicati nel terzo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, che sia retribuito, anche parzialmente, a carico del bilancio dello Stato, tutte le attribuzioni spettanti agli organi deliberativi degli enti medesimi secondo le rispettive norme regolamentari. Per le promozioni e gli aumenti periodici dello stipendio

esso provvede su conforme deliberazione della Commissione di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219.

# Art. 19.

Il contributo annuo di lire 2.000.000 concesso all'Istituto italiano per l'Africa con la legge 26 dicembre 1951, n. 1689, per la durata di tre esercizi finanziari a partire da quello 1951-52, è prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1954-1955.

La copertura dell'onere inerente a tale quota di contributo è assicurata dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario 1954-1955.